

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

(art. 40 c.p.a.)

PER

Puca Enza, nata a Battipaglia (SA) il 08/08/1985 e residente in Altavilla Silentina (SA) alla Contrada Galdo n. 5, Codice fiscale: PCU NZE 85M48 A717F; **Tessitore Maurizio**, nato a Napoli il 01/11/1980 ed ivi residente alla Strada Vicinale Cupa Segretario n. 37, Codice fiscale: TSS MRZ 80S01 F839M; **Iovine Salvatore**, nato a Napoli il 02/11/1965 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla Piazzetta Funno n. 8, Codice fiscale: VNI SVT 65S02 F839S; **Viesti Carmela**, nata a Vico Equense (NA) il 22/03/1985 e residente in Casola di Napoli (NA) alla Via Gesini n. 74, Codice fiscale: VST CML 85C62 L845E; tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (Codice fiscale: RCC LRD 70B11 C129C) ed Edgardo Riccardi (Codice fiscale: RCC DRD 78E08 C129D) - *i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: 081 19308558 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: studio@pec.riccardilex.com* - ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, giusta procura in calce al presente atto

- ricorrenti -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, Codice fiscale: 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettua-

le dello Stato di Napoli, Codice fiscale: 80030620639, e domiciliato *ex lege* presso la sede di quest'ultima in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, Codice fiscale: 80039860632, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Codice fiscale: 80030620639, e domiciliato *ex lege* presso la sede di quest'ultima in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11

- amministrazione resistente -

NONCHÉ

Laraspata Alessandro, nato a Napoli il 11/12/1982 e residente in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Ada Negri n. 20/b, Codice fiscale: LRS LSN 82T11 F839X

- controinteressato -

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

il **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 13219 del 10/09/2016** con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito disciplinare AD3 (classi di concorso A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A30 Musica nella scuola secondaria di I grado) ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 (*cfr. doc. n. 1*), nonché di ogni altro atto pregresso, coevo, successivo, connesso e/o conseguenziale, anche se interno e non noto.

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca n. 106 del 23/02/2016 venivano indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, costituenti parte integrante del decreto (*cfr. doc. n. 2*).

2. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 23/02/2016 veniva adottata la Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi (*cfr. doc. n. 3*).

3. Gli odierni ricorrenti partecipavano, giusta domanda telematica ritualmente presentata, al suddetto concorso - base regionale Campania - Ambito disciplinare AD03 - classi di concorso A29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) / A30 (Musica nella scuola secondaria di I grado) (*cfr. doc. n. 4*).

4. All'esito dello svolgimento delle prove concorsuali, con D.D.G. del M.I.U.R. - U.S.R. Campania n. 13219 del 10/09/2016, oggetto di impugnazione, veniva approvata la graduatoria di merito dell'Ambito Disciplinare AD3 nella quale gli odierni ricorrenti risultavano collocati tutti in posizione utile sui 28 posti disponibili¹.

5. Ciononostante, la predetta graduatoria era ed è illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto agli odierni ricorrenti n. 5 (cinque) punti aggiuntivi per titoli ai sensi del punto A.2.2 della Tabella A del D.M.

¹ **Puca Enza** al posto n. 14 con punteggio totale 71,38; **Tessitore Maurizio** al posto n. 15 con punteggio totale 71,23; **Iovine Salvatore** al posto n. 16 con punteggio totale 71,18; **Viesti Carmela** al posto n. 20 con punteggio totale 68,48.

94/2016 (abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami)², pur avendo conseguito tutti, ed avendolo dichiarato nella domanda telematica di partecipazione (*cfr. doc. n. 4*), il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.).

6. È interesse dei ricorrenti, pertanto, impugnare *in parte qua* il provvedimento di approvazione della citata graduatoria di merito e veder riconosciuto il maggior punteggio loro spettante in forza del bando concorsuale e della normativa vigente.

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 94 DEL 23/02/2016 - VIOLAZIONE DEL D.M. N. 249 DEL 10/09/2010 - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER ABILITAZIONE SPECIFICA CONSEGUITA ATTRAVERSO LA FREQUENZA DI PERCORSI DI ABILITAZIONE TRAMITE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI

Il D.D.G. del M.I.U.R. - U.S.R. Campania n. 13219 del 10/09/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito disciplinare AD3 (classi di concorso A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A30 Musica nella scuola secondaria di I grado) ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del

² **Puca Enza** ha ottenuto punteggio complessivo per titoli 5,2, di cui 4,2 ai sensi del punto A.2.1 (punteggio abilitazione) ed 1 ai sensi del punto C.1.1 (pubblicazione); **Tessitore Maurizio** ha ottenuto punteggio complessivo per titoli 11,7, di cui 4,2 ai sensi del punto A.2.1 (punteggio abilitazione), 4 ai sensi del punto B.5.2 (diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello), 1,5 ai sensi del punto B.5.3. (master equipollente a diploma di specializzazione) e 2 ai sensi del punto B.5.7 (certificazione linguistica livello C1); **Iovine Salvatore** ha ottenuto punteggio complessivo per titoli 10,6, di cui 4,6 ai sensi del punto A.2.1 (punteggio abilitazione), 4 ai sensi del punto B.5.2 (diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello) e 2 ai sensi del punto B.5.7 (certificazione linguistica livello C1); **Viesti Carmela** ha ottenuto punteggio complessivo per titoli 6,4, di cui 4,4 ai sensi del punto A.2.1 (punteggio abilitazione) e 2 ai sensi del punto B.5.2 (diploma accademico di II livello).

D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, è illegittimo nella parte in cui non ha riconosciuto, in favore degli odierni ricorrenti, n. 5 (cinque) punti aggiuntivi per titoli ai sensi del punto A.2.2 della Tabella A del D.M. 94/2016.

Il punto A.2.2. della Tabella A del D.M. 94/2016 testualmente prevede che: *“in aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori **Punti 5**”*.

Gli odierni ricorrenti hanno conseguito tutti, come titolo di abilitazione specifico (nonché come titolo di accesso alla procedura concorsuale) ottenuto attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titolo ed esami, il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), così come dichiarato nella domanda telematica di partecipazione e come attestato da idonea certificazione amministrativa versata in atti (*cfr. doc. n. 5*). Tale titolo di abilitazione consente al candidato di ottenere il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2.2. della Tabella A del D.M. 94/2016, invero:

- a) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 249/2010 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»): “I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono: [...] b) lo

svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10”;

- b) ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del citato D.M. 249/2010: “[...] A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 [...]”;
- c) ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del citato D.M. 249/2010: “La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria”;
- d) ai sensi dell’art. 9, comma 2, del citato D.M. 249/2010: “Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37: [...] b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b)”;
- e) per ultimo, ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, del citato D.M. 249/2010: “4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5. 5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di

tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso".

È di palmare evidenza che il conseguimento del T.F.A. da parte dei ricorrenti sia perfettamente suscumbibile alla fattispecie prevista dal punto A.2.2 della Tabella A del D.M. 94/2016 in quanto: **a)** ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. 249/2010, il T.F.A. costituisce un **percorso formativo**; **b)** ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 249/2010, il T.F.A. fa conseguire l'**abilitazione specifica** per la classe di concorso considerata; **c)** ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.M. n. 249/2010, il T.F.A. si consegue attraverso la **frequenza obbligatoria**; **d)** ai sensi degli artt. 9, comma 2, e 15, commi 4 e 5, del D.M. n. 249/2010, l'accesso al T.F.A. è possibile soltanto attraverso una **selezione pubblica per titoli ed esami**. È di altrettanto manifesta evidenza che il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo in favore dei ricorrenti renda illegittimo, *in parte qua*, il provvedimento impugnato. D'altronde, costituisce notorio che la tabella dei titoli valutabili approvata dal MIUR con il D.M. n. 94 del 23/02/2016 intendeva espressamente riconoscere, ai candidati abilitati mediante frequenza dei corsi S.I.S.S. e T.F.A., un punteggio supplementare rispetto ai candidati abilitati senza frequenza di corsi specifici (ad esempio: gli idonei in precedenti concorsi). È altrettanto noto e riportato anche dalla stampa specializzata in materia, inoltre, che l'Ufficio scolastico regionale della Campania (per l'esattezza soltanto alcune commissioni) risulti essere l'unico, a livello nazionale, a non aver pacificamente riconosciuto il punteggio aggiuntivo ai sensi del punto A.2.2 della Tabella A del D.M. n. 94/2016 ai titolari di T.F.A. (*cfr. doc. n. 7*).

2. ISTANZA CAUTELARE

Ricorrono, nel caso di specie, le esigenze cautelari per l'adozione delle

misure di cui all'art. 55 c.p.a.. Invero, quanto al *fumus boni iuris*, è sufficiente rinviare a quanto esposto in precedenza sulla manifesta fondatezza del ricorso. Quanto al *periculum in mora*, tenuto conto che le operazioni di reclutamento e di mobilità inizieranno a breve (come di consueto, è dato presumersi a gennaio 2017), considerato che la graduatoria di merito impugnata ha durata triennale, ritenuta la natura concorsuale del provvedimento impugnato, è di tutta evidenza che durante il tempo necessario a giungere alla decisione di merito del ricorso i ricorrenti subirebbero un pregiudizio grave ed irreparabile. Pertanto, sussistendone i presupposti di legge, si richiede espressamente che l'ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., voglia ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere agli odierni ricorrenti n. 5 (cinque) punti aggiuntivi per titoli ai sensi del punto A.2.2. della Tabella A del D.M. n. 94/2016 nella graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre oggetto di impugnazione ovvero voglia provvedere all'emanazione della misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

* * * * *

Tanto premesso in fatto e considerato in diritto, i sigg.ri Puca Enza, Tessitore Maurizio, Iovine Salvatore e Viesti Carmela, rappresentati, difesi e domiciliati come in atti

CHIEDONO

che l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, compiute le formalità di rito ed acquisiti gli atti e i documenti in base ai quali l'atto impugnato è stato emanato, acquisizione per la quale fin da ora si formula espressa istanza ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., voglia così provvedere:

A. in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere agli odierni ricorrenti n.

5 (cinque) punti aggiuntivi per titoli ai sensi del punto A.2.2. della Tabella A del D.M. n. 94/2016 nella graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre oggetto di impugnazione ovvero provvedere all'emanazione della misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

- B.** nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità parziale del D.D.G. del M.I.U.R. - U.S.R. Campania n. 13219 del 10/09/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito disciplinare AD3 (classi di concorso A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A30 Musica nella scuola secondaria di I grado) ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, per violazione di legge (segnatamente per violazione del D.M. n. 94 del 23/02/2016 e del D.M. n. 249 del 10/09/2010) e, per l'effetto, annullarlo *in parte qua* in uno ad ogni altro atto pregresso, coevo, successivo, connesso e/o conseguenziale, anche se interno e non noto;
- C.** sempre nel merito, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, trattandosi di attività vincolata, e dichiarare, pertanto, l'obbligo dell'Amministrazione a riconoscere ai ricorrenti, ai sensi del punto A.2.2 della Tabella A del D.M. n. 94/2016, n. 5 (cinque) punti aggiuntivi per titoli nella graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre oggetto di impugnazione;
- D.** condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore dei ricorrenti.

All'atto del deposito del ricorso notificato, verranno prodotti i seguenti documenti:

- 1) provvedimento impugnato - **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 13219 del 10/09/2016** con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito disciplinare AD3 (classi di concorso A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A30 Musica nella scuola secondaria di I grado) ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016;
- 2) Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 106 del 23/02/2016;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 23/02/2016;
- 4) domanda telematica di partecipazione al concorso presentata dagli odierni ricorrenti;
- 5) certificazioni amministrative attestanti il conseguimento del Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) da parte di tutti i ricorrenti;
- 6) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 294 del 10/09/2010;
- 7) estratto della stampa specializzata sul mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ai sensi degli artt. 9 ss. del D.P.R. n. 115/2002 e della Circolare del 18/10/2011 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, si dichiara che il presente ricorso collettivo ha ad oggetto una controversia in materia di pubblico impiego, pertanto è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di **Euro 325,00**.

S.J.

Napoli, 3 novembre 2016

firma

avv. Alfredo Riccardi

firma

avv. Edgardo Riccardi

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale cautelare n. 2224/2016 emessa il 21/12/2016 e pubblicata il 23/12/2016 dal T.A.R. Campania - Napoli - sezione IV nel corso del giudizio recante R.G. 5398/2016

Napoli, 16 gennaio 2017 avv. Alfredo Riccardi - avv. Edgardo Riccardi